

Regolamento concernente le modalità e i termini di concessione, erogazione e rendicontazione del contributo previsto, a favore dell'Istituto regionale per la cultura istriano – fiumano – dalmata di Trieste, dall'articolo 6, comma 38, della legge regionale 30 dicembre 2014, n. 27 (Legge finanziaria 2015)

INDICE

art. 1 oggetto

art. 2 termine e modalità di presentazione della domanda di contributo

art. 3 determinazione, concessione ed erogazione del contributo

art. 4 rendicontazione

art. 5 rideterminazione del contributo

art. 6 utile ragionevole

art. 7 criteri generali di ammissibilità delle spese

art. 8 spese ammissibili

art. 9 spese non ammissibili

art. 10 documentazione giustificativa di spesa

art. 11 documentazione comprovante la realizzazione dell'attività

art. 12 disposizione transitoria

art. 13 rinvio

art. 14 entrata in vigore

Art. 1 oggetto

1. Il presente Regolamento, ai sensi dell'articolo 6, comma 40, della legge regionale 30 dicembre 2014, n. 27 (Legge finanziaria 2015), definisce le modalità di attuazione dell'intervento contributivo previsto dal comma 38 dell'articolo medesimo a sostegno dell'Istituto regionale per la cultura istriano – fiumano – dalmata di Trieste, di seguito denominato beneficiario, al fine di conservare e valorizzare la cultura e le tradizioni dell'Istria, di Fiume e della Dalmazia.

2. In particolare, il presente Regolamento stabilisce:

- a) il termine e le modalità di presentazione della domanda di contributo e del rendiconto;
- b) le spese ammissibili ai fini della rendicontazione del contributo;
- c) la tipologia e la percentuale di spese generali di funzionamento ammesse;
- d) i termini del procedimento.

Art. 2 termine e modalità di presentazione della domanda di contributo

1. La domanda di contributo, redatta su modello conforme a quello approvato con decreto del Direttore del Servizio competente in materia di beni culturali, di seguito denominato Servizio, sottoscritta dal legale rappresentante del beneficiario e in regola con le disposizioni vigenti in materia di imposta di bollo, è presentata al Servizio entro il 1° marzo di ogni anno, esclusivamente tramite posta elettronica certificata (PEC).

2. La domanda è corredata della seguente documentazione:

- a) copia delle eventuali modifiche dell'atto costitutivo e dello statuto del beneficiario, qualora non già in possesso del Servizio;
- b) programma e calendario dell'attività istituzionale del beneficiario relativa all'annualità per la quale viene richiesto il contributo, da cui emergano i fini di pubblico interesse perseguiti;
- c) bilancio preventivo dell'annualità cui si riferisce il contributo, con il dettaglio del preventivo analitico di impiego del medesimo, ripartito nelle voci di spesa ammissibili di cui all'articolo 8, nei limiti delle percentuali massime previste e nel rispetto dei criteri generali di cui all'articolo 7. Il contributo non può superare il fabbisogno di finanziamento stimato, oltre un utile ragionevole, e l'importo delle spese ammissibili. Il fabbisogno di finanziamento è la differenza tra i costi previsti e le entrate complessive previste, al netto del contributo regionale richiesto;
- d) elenco nominativo di coloro che ricoprono le diverse cariche associative;
- e) dichiarazione sostitutiva di certificazione e dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa), attestanti i seguenti fatti:
 - 1) la titolarità o non titolarità della partita IVA e l'eventuale natura di costo a carico del beneficiario dell'imposta sul valore aggiunto (IVA), anche solo parziale, ai fini dell'ammissibilità della spesa, ai sensi dell'articolo 9;
 - 2) la natura non commerciale del beneficiario e l'assoggettabilità o non assoggettabilità alla ritenuta a titolo d'acconto dell'imposta sul reddito delle società (IRES) pari al 4 per cento dell'importo dell'incentivo, ai sensi dell'articolo 28 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 (Disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi), con le relative motivazioni;
 - 3) l'eventuale ottenimento di altri contributi per l'annualità cui si riferisce la domanda;
- f) fotocopia del documento d'identità in corso di validità del legale rappresentante del beneficiario.

Art. 3 - determinazione, concessione ed erogazione del contributo

- 1.** L'ammontare del contributo è determinato, nei limiti dello stanziamento annuale previsto dal bilancio regionale, sulla base del bilancio preventivo di cui all'articolo 2, comma 2, lettera c), previo accertamento della congruenza con il programma di cui all'articolo medesimo, comma 2, lettera b), e previa verifica delle spese ammissibili, in applicazione degli articoli 7 e 8.
- 2.** Il contributo, determinato ai sensi del comma 1, è concesso con decreto del Direttore del Servizio entro novanta giorni dalla data di presentazione della domanda.
- 3.** Su richiesta del beneficiario, il decreto di concessione dispone altresì l'erogazione di un importo pari al settanta per cento dell'importo del contributo concesso, compatibilmente con i vincoli posti dal patto di stabilità e di crescita.
- 4.** Il contributo, ovvero la quota rimanente qualora trovi applicazione il disposto di cui al comma 3, è erogato entro sessanta giorni dall'approvazione del rendiconto, compatibilmente con i vincoli posti dal patto di stabilità e di crescita.
- 5.** Il pagamento del contributo è subordinato alla non pendenza, nei confronti del beneficiario, di un ordine di recupero che sia l'effetto di una precedente decisione della Commissione che dichiara un aiuto illegale e incompatibile con il mercato interno.

Art. 4 rendicontazione

- 1.** Ai fini della rendicontazione dell'impiego del contributo si applicano le disposizioni di cui all'articolo 43

della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso).

2. Per le finalità di cui al comma 1, il beneficiario presenta l'elenco analitico della documentazione giustificativa di spesa, da sottoporre a verifica contabile a campione disposta dalla Regione.

3. L'elenco analitico di cui al comma 2 indica per ciascuna spesa, sotto la responsabilità del legale rappresentante del beneficiario:

a) la data e il numero del documento di spesa;

b) il nome ovvero ragione sociale e numero di partita Iva del soggetto percipiente;

c) l'importo netto e l'eventuale Iva;

d) l'oggetto della fornitura ovvero della prestazione;

e) la data di pagamento.

4. Il beneficiario rendiconta nel limite dell'ammontare delle spese ammissibili.

5. Sono ammesse a rendiconto le spese conformi alle prescrizioni di cui agli articoli 7, 8 e 9.

6. Sono ammesse a rendiconto compensazioni, sino ad un massimo del 30 per cento, tra le diverse categorie delle spese ammissibili in quanto direttamente collegabili all'attività oggetto di contributo, come indicate al comma 1 dell'articolo 8, e tra le diverse categorie delle spese generali di funzionamento, come indicate al comma 2 dell'articolo medesimo. Le variazioni eccedenti tale percentuale sono escluse dal rendiconto.

7. All'elenco analitico di cui al comma 2 sono allegati:

a) il bilancio consuntivo dell'annualità cui si riferisce il contributo, ai fini della verifica di cui all'articolo 5, comma 2;

b) la relazione riepilogativa dell'attività istituzionale svolta nell'annualità per la quale è stato concesso il contributo, da cui emerge il perseguimento delle finalità di pubblico interesse.

8. Il rendiconto e la documentazione da allegare ai sensi del comma 7 sono presentati entro il termine del 30 aprile dell'anno successivo a quello di concessione del contributo, esclusivamente tramite posta elettronica certificata (PEC).

9. Il termine di cui al comma 8 può essere prorogato per il tempo massimo di due mesi, su istanza adeguatamente motivata del beneficiario e presentata prima della scadenza del termine medesimo.

10. Il mancato rispetto del termine finale di presentazione del rendiconto, come fissato dal comma 8 o successivamente prorogato ai sensi del comma 9, comporta la revoca del contributo.

11. Il procedimento di verifica del rendiconto si conclude entro il termine di novanta giorni dalla data di presentazione del rendiconto medesimo e della documentazione allegata ai sensi del comma 7

Art. 5 rideterminazione del contributo

1. Ai sensi dell'articolo 33 della legge regionale 11 agosto 2014, n. 16 (Norme regionali in materia di attività culturali), l'importo dell'eventuale avanzo risultante dal bilancio di esercizio o dal rendiconto relativi all'anno di concessione del contributo regionale che, al netto della copertura di eventuali disavanzi pregressi, non ecceda l'utile ragionevole, non comporta la rideterminazione del contributo stesso.

2. Qualora, dall'esame del bilancio consuntivo di cui all'articolo 4, comma 7, lettera a), emerga che l'avanzo o l'utile relativo all'anno di concessione eccede l'utile ragionevole, il contributo è rideterminato applicando allo stesso una riduzione pari all'importo dell'avanzo o dell'utile che eccede tale utile ragionevole.

3. Il contributo è rideterminato anche nel caso in cui venga rendicontata una spesa inferiore al contributo concesso. In tal caso, sulla somma erogata anticipatamente in eccesso si calcolano gli interessi a partire dalla data di erogazione stessa.

Art. 6 utile ragionevole

1. In applicazione di quanto disposto dagli articoli 53, comma 7, e 2, comma 1, n. 142), del Regolamento (UE) 17 giugno 2014, n. 651/2014 (Regolamento della Commissione che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato), si intende per utile ragionevole tipicamente ottenuto dai beneficiari nel settore interessato dal presente Regolamento, quello ottenuto applicando all'ammontare dei costi generati dalla manifestazione o dall'attività istituzionale oggetto di contributo il tasso EURIRS (Euro Interest Rate Swap – Tasso per gli Swap su interessi) a 10 anni, così come calcolato dalla Federazione Bancaria Europea nel giorno anteriore a quello dell'approvazione del rendiconto dell'incentivo, maggiorato dell'1 per cento.

2. Il tasso di riferimento per il calcolo dell'utile ragionevole, di cui al comma 1, può essere adeguato annualmente con decreto del Direttore centrale competente in materia di cultura da pubblicare sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Art. 7 criteri generali di ammissibilità delle spese

1. Le spese, ai fini della loro ammissibilità, corrispondono ai seguenti criteri generali:

- a) essere pertinenti alle attività previste dallo statuto sociale o, nei limiti fissati dall'articolo 8, comma 3, al fabbisogno per il funzionamento del beneficiario;
- b) essere generate nel periodo di dodici mesi a decorrere dal 1° gennaio dell'anno in cui viene presentata la domanda di contributo ed essere chiaramente riferibili a tale periodo;
- c) essere pagate dal beneficiario entro il termine di presentazione del rendiconto.

Art. 8 spese ammissibili

1. Nei limiti dello stanziamento annuale previsto dal bilancio regionale, sono ammissibili, se direttamente collegabili alle attività previste dal programma di cui all'articolo 2, comma 2, lettera b), le seguenti tipologie di spesa:

- a) spese di ospitalità e per rimborsi di spese di viaggio, di vitto e di alloggio, sostenute dal beneficiario per soggetti determinati quali, a titolo esemplificativo, relatori, studiosi, artisti e professionisti in genere;
- b) retribuzione lorda del personale del soggetto beneficiario impiegato in mansioni relative alle attività previste dal programma annuale, e relativi oneri sociali a carico del beneficiario stesso;
- c) spese per compensi dovuti, a titolo esemplificativo, a relatori, studiosi, artisti e professionisti in genere, inclusi oneri fiscali, previdenziali, assicurativi qualora siano obbligatori per legge e nella misura in cui rimangono effettivamente a carico del beneficiario;
- d) spese per compensi ad altri soggetti che operano per conto del beneficiario, per prestazioni di consulenza e di sostegno forniti da consulenti esterni e da fornitori di servizi, direttamente imputabili all'attività finanziata, che risultano indispensabili e correlate al programma proposto e realizzato. La progettazione e la realizzazione dell'attività rendicontata è appaltabile ad un medesimo soggetto solo entro il limite del trenta per cento del valore del contributo;
- e) spese per l'acquisto di beni strumentali non ammortizzabili necessari alla realizzazione dell'attività; spese per il noleggio o per la locazione finanziaria di beni strumentali anche ammortizzabili, necessari alla realizzazione dell'attività, esclusa la spesa per il loro riscatto; spese per l'acquisto, l'abbonamento e la manutenzione di materiale audiovisivo, cinematografico e librario; spese per l'allestimento di strutture architettoniche mobili utilizzate per l'attività; canoni di locazione e spese di assicurazione per immobili utilizzati per l'attività; spese per il trasporto o la spedizione di strumenti e di altre attrezzature e connesse spese assicurative;

f) spese per l'accesso a opere protette dal diritto d'autore e ad altri contenuti protetti da diritti di proprietà intellettuale; spese promozionali e pubblicitarie; spese per affissioni; spese di stampa; spese per coppe e premi per concorsi; spese per migliorare l'accesso del pubblico alle attività istituzionali, compresi i costi di digitalizzazione e di utilizzo delle nuove tecnologie;

g) spese di rappresentanza, costituite esclusivamente da spese per rinfreschi, catering o allestimenti ornamentali; tali spese sono ammissibili per un importo complessivo non superiore al 5 per cento del contributo concesso.

2. Sono inoltre ammissibili, nei limiti di cui al comma 3, le spese generali di funzionamento del beneficiario, quali in particolare: spese per la fornitura di elettricità, gas ed acqua; canoni di locazione, spese condominiali e spese di assicurazione per immobili destinati alla sede legale e alle sedi operative; spese per l'acquisto di beni strumentali non ammortizzabili; spese per il noleggio o per la locazione finanziaria di beni strumentali anche ammortizzabili, esclusa la spesa per il loro riscatto; spese di pulizia e di manutenzione dei locali delle sedi; spese telefoniche; spese relative al sito internet e per assistenza e manutenzione tecnica della rete e delle apparecchiature informatiche e multimediali; spese postali; spese di cancelleria; spese bancarie; spese del personale impiegato nell'amministrazione e nella segreteria del beneficiario; spese per i servizi professionali di consulenza all'amministrazione; spese relative agli automezzi intestati al beneficiario.

3. Le spese generali di funzionamento di cui al comma 2 sono ammissibili nella misura massima del 30 per cento dell'importo del contributo, qualora ne sia dimostrata l'esclusiva riferibilità alle attività previste dal programma annuale.

Art. 9 spese non ammissibili

1. Non sono ammissibili le seguenti spese:

- a) imposta sul valore aggiunto (IVA), salvo che costituisca un costo a carico del beneficiario;
- b) tasse e imposte, al cui versamento è tenuto il beneficiario, salvo i casi in cui il beneficiario opera come sostituto di imposta;
- c) contributi in natura;
- d) spese per l'acquisto di beni immobili, mobili registrati o beni strumentali ammortizzabili;
- e) ammende, sanzioni, penali ed interessi;
- f) altre spese prive di una specifica destinazione;
- g) liberalità, necrologi, doni e omaggi;
- h) spese di tesseramento, quali, a titolo esemplificativo, quote di iscrizione a federazioni, associazioni internazionali, nazionali e regionali;
- i) spese per oneri finanziari;
- j) spese per la pubblicazione di quotidiani e periodici, sia cartacei che elettronici

Art. 10 documentazione giustificativa di spesa

1. La documentazione giustificativa della spesa è intestata al beneficiario ed è annullata in originale dallo stesso, con l'indicazione che la spesa è stata sostenuta, anche solo parzialmente, con contributo regionale e riportando gli estremi del decreto di concessione.

2. La documentazione giustificativa della spesa è costituita dalla fattura o documento equivalente, corredati del documento attestante l'avvenuto pagamento, quale l'estratto conto. Ai fini della prova dell'avvenuto pagamento, non è ammessa la dichiarazione di quietanza del soggetto che ha emesso il documento fiscale, salvo i casi in cui è consentito il pagamento in contanti.

- 3.** E' ammesso il pagamento di spese in contanti entro il limite di legge. In tali casi la fattura è quietanzata e sottoscritta dal fornitore e reca la data di pagamento, ovvero il fornitore rilascia dichiarazione liberatoria che riporta i medesimi dati.
- 4.** Gli scontrini fiscali sono ammessi quale documento giustificativo della spesa solo se provano che i costi sostenuti sono riferibili al beneficiario e permettono di conoscere la natura del bene o servizio acquistato.
- 5.** I rimborsi di spese sono comprovati da dichiarazione attestante i dati relativi al soggetto rimborsato e la causa del viaggio cui si riferisce il rimborso. Il beneficiario tiene a disposizione per eventuali controlli fatture o altri documenti contabili aventi valore probatorio equivalente che comprovano la spesa sostenuta dal soggetto rimborsato.
- 6.** Il pagamento delle retribuzioni di lavoro dipendente è comprovato attraverso il modulo F24 o il CUD relativo al lavoratore.
- 7.** Nel caso di F24 cumulativi, un prospetto analitico redatto dal beneficiario dettaglia la composizione del pagamento.
- 8.** Le spese di ospitalità sono comprovate da documentazione recante le generalità dei soggetti ospitati, la durata ed il luogo di svolgimento dell'iniziativa per la quale i soggetti sono stati ospitati, la natura dei costi sostenuti.
- 9.** Le spese telefoniche sono documentate con abbonamento intestato al beneficiario e, nel caso di ricariche telefoniche, dal pagamento risulta il numero di telefono ricaricato.

Art. 11 documentazione comprovante la realizzazione dell'attività

- 1.** Il beneficiario tiene a disposizione del Servizio, presso la propria sede, la documentazione comprovante la realizzazione dell'attività per cui è stato concesso il contributo e, in particolare, rassegne stampa, pubblicazioni, video, e da cui emerge l'evidenza data alla contribuzione regionale.

Art. 12 disposizione transitoria

- 1.** Per l'anno 2015 la domanda di contributo è presentata entro il termine di trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento.

Art. 13 rinvio

- 1.** Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento, si applica la legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso).

Art. 14 entrata in vigore

- 1.** Il presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

VISTO: IL PRESIDENTE